



COMUNITA MONTANA CALORE
SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CAPACCIO - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - GIUGANO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) - Via Cesine, 3 - Tel.: 0828/941132 - fax.: 0828/ 947570

www.cmcalore.it - www.ecoturismocmcalore.it - E-mail: info@cmcalore.it

Lettera A

**REGOLAMENTO PER
L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI
ESTERNI legge 109/94**

*CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA
COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE NELLA
SEDUTA DEL 19/04/2006 VERBALE N° 14*

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO GENERALE

N° 03 DEL 21 aprile 2006

Il Presidente del Consiglio Generale
(Ernesto Passaro)

Il Segretario Generale
(D.ssa Anna Desimone)

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento detta le norme per il conferimento degli incarichi professionali esterni relativi alle prestazioni tecniche da rendere ai sensi e per gli effetti della legge 109/94, il cui compenso professionale, determinato secondo le tariffe, sia stimato per un importo inferiore a €. 100.000,00.

A tale riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza sanciti dall'art. 17, comma 12, della Legge 109/94.

Con il presente documento si disciplinano le procedure da seguire nell'affidamento di incarichi professionali riguardanti:

- a) Incarichi di progettazione e di direzione dei lavori il cui compenso professionale stimato sia inferiore a €. 100.000,00 (limite desunto dall'art. 17, comma 12, della Legge 109/94);
- b) Incarichi di consulenze, collaborazioni e prestazioni specialistiche propedeutiche o necessarie alla progettazione e alla realizzazione delle opere pubbliche il cui compenso professionale stimato sia inferiore a €. 40.000,00 (limite desunto dall'art. 62, comma 1, del DPR 554/99).

ART. 2
PRESUPPOSTI DELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

E' consentito, comunque, affidare incarichi esterni soltanto quando ciò sia espressamente previsto dalla legge 109/94 e dal DPR 554/99, ovvero per le prestazioni e per le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
- b) che non possono essere assegnate al personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;

La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni dovrà essere certificata dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), e vistata dal Dirigente del Settore, qualora tali figure non coincidano.

ART. 3 PRESTAZIONI DA AFFIDARE ALL'ESTERNO

Sono oggetto di affidamento le prestazioni che riguardano competenze tecniche attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; ai servizi attinenti l'urbanistica e alla paesaggistica; ai servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; ai servizi di sperimentazione tecnica ed analisi.

In particolare, con riguardo all'ambito del presente Regolamento, possono essere affidati all'esterno:

- a) Incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
- b) Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla realizzazione dell'opera pubblica.

Le prestazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), a titolo indicativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- supporto nella Redazione ed Approvazione del Piano triennale;
- redazione Studi di Fattibilità;
- redazione Calcoli Statici;
- incarichi di Direzione Lavori e connesse attività di collaborazione;
- incarichi per la Sicurezza dei Cantieri (responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);
- incarichi di Assistenza di cantiere;
- incarichi di Collaudo OO.PP., da contemperare con la specifica disciplina del Titolo XII del DPR 554/1999;
- incarichi Topografici (rilievi, frazionamenti ecc.);
- incarichi Geologici e Geognostici;
- analisi Chimiche, Batteriologiche, agronomiche ecc.;
- consulenze Naturalistiche, Artistiche, Storiche, **ambientalistiche** ecc.);
- altri incarichi connessi all'espletamento di attività relative ad interventi di idraulica forestale ed esecuzione di LL.PP.;
- supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.).

ART. 4
SOGGETTI DESTINATARI DELL’AFFIDAMENTO

Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto della normativa di riferimento, a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, oppure professionalmente impegnati in attività libero professionale connessa alla specificità delle prestazioni richieste.

In particolare, la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, possono essere affidate, alle condizioni stabilite dal IV comma, dell’art. 17, della Legge 109/94, ai soggetti indicati al comma 1, lettere d, e, f, e g, dello stesso art. 17.

ART. 5
COMPENSI

Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni sopra elencate dovrà essere calcolato con esclusivo riferimento ai tariffari professionali.

Qualora non esistono riferimenti tariffari disciplinati da leggi si farà riferimento, in subordine, alle disposizioni degli Ordini professionali. In difetto di qualsiasi riferimento normativo o disciplinare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dovrà calcolare il compenso in riferimento ai valori di mercato della prestazione. In questo caso sarà necessario un giudizio di congruità espresso dal R.U.P. e vistato dal Dirigente del Settore, qualora tali figure non coincidono.

Gli sconti dovranno essere previsti, di norma, nella misura massima ammessa, salvo che non venga richiesta offerta economica in sede di bando o avviso pubblico che faccia riferimento ai ribassi offerti i quali non potranno andare oltre il limite del 20% sull’onorario base.

ART. 6
RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DALL’ART. 17 DELLA LEGGE
109/94

Nella selezione del soggetto a cui affidare le prestazioni di cui al presente Regolamento, devono essere rispettati i principi della non discriminazione, della parità di trattamento, della proporzionalità e della trasparenza.

Il rispetto della non discriminazione presuppone che il R.U.P., in sede di bando/avviso, non operi discriminazioni basate sulla nazionalità dei soggetti aderenti all'avviso. Devono essere riconosciuti, senza valutazioni differenziali, i titoli professionali e i certificati vigenti in tutti i Paesi dell'U.E.

Il rispetto della parità di trattamento presuppone che il R.U.P., in sede di bando/avviso, fissi dei criteri obiettivi dando inizialmente le regole di selezione. Ciò comporta la non accettazione di candidature a selezione che non rispettino il bando/avviso proponendo alternative non previste.

Il rispetto della proporzionalità presuppone che il R.U.P., in sede di bando/avviso, stabilisca requisiti di qualificazione proporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento. Devono essere evitati artificiosi innalzamenti di richieste professionali per restringere la griglia di qualificazione richiesta ai potenziali aderenti al bando/avviso.

Il rispetto della trasparenza presuppone che il R.U.P., in sede di bando/avviso, rispetti le forme di pubblicità inerenti l'intenzione di affidare l'incarico fissate nel successivo articolo 8.

ART. 7

CRITERI PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO

Il R.U.P. per la predisposizione del bando o dell'avviso di selezione, può dare riscontro al principio della parità di trattamento utilizzando tre criteri, due di carattere tecnico-professionale, e uno di carattere economico.

A ciascuno dei tre criteri dovrà essere attribuito un punteggio massimo, il cui valore deve essere reso noto in sede di bando o avviso.

Il criterio di carattere tecnico, su cui articolare il punteggio da attribuire, può riguardare, in via alternativa o cumulativa:

- le soluzioni tecniche che i professionisti aderenti alla selezione, in forma singola o associata, possono garantire rispetto alla tipologia di prestazione richiesta;
- la presenza di raggruppamenti di professionisti le cui competenze appartengano a diverse figure professionali garantendo prestazioni più aderenti alle migliori esigenze dell'Ente;
- la presenza nel raggruppamento di professionisti di giovani tecnici abilitati alla libera professione da meno di cinque anni, al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani;

Il criterio di carattere professionale può riguardare il livello di professionalità e di aggiornamento che ciascun professionista aderente al bando o avviso potrà garantire rispetto alla tipologia di prestazione richiesta. Tale livello sarà dimostrato mediante la presentazione di un appropriato curriculum.

Il criterio economico riguarderà il livello di riduzione che ciascun professionista aderente al bando o avviso potrà garantire in relazione al proprio onorario e al rimborso spese. Il massimo della riduzione non deve superare il 20% dell'onorario e il 30% del rimborso spese calcolato sull'onorario scontato.

ART. 8 CONTENUTI DEL BANDO E FORME DI PUBBLICITA'

Nel bando o nell'avviso, sia pure in maniera sintetica, devono essere riportati gli elementi ritenuti indispensabili per una corretta comunicazione, tenendo conto di quanto in merito è stato fissato dall'art. 63 del D.P.R. 554/1999.

Il bando o l'avviso è soggetto ad idonea pubblicità per acquisire le prestazioni da affidare.

La pubblicità è espletata nella maniera seguente:

- per gli incarichi il cui importo stimato sia inferiore a €. 60.000,00, il bando o l'avviso dovrà essere pubblicato agli Albi Pretori della Comunità **Montana** e **dovrà essere inserito sul sito internet della Comunità montana**. Il bando o l'avviso deve restare affisso almeno quindici giorni consecutivi;
- per gli incarichi il cui importo stimato sia compreso tra a €. 60.000,00 e €. 100.000,00, il bando o l'avviso dovrà essere pubblicato agli Albi Pretori della Comunità Montana e inoltre dovrà essere inserito sul sito internet della Comunità Montana. **dovrà essere inserito sul sito internet della Comunità Montana**. Il bando o l'avviso deve restare affisso agli Albi Pretori e pubblicato sul sito almeno venticinque giorni consecutivi.

La pubblicità dovrà avvenire per ogni singolo intervento o opera pubblica da progettare e realizzare, il cui finanziamento sia certo.



ART. 9 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento degli incarichi verrà attribuito, dopo la pubblicità di cui al precedente art. 8, con determina del Dirigente del Settore, su proposta del Responsabile del Procedimento, qualora tali figure non coincidano, contenente la motivazione del conferimento al professionista/i prescelto/i.

Il conferimento si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione o contratto o disciplinare di incarico.

Nel disciplinare, di volta in volta, in rapporto alla specifica prestazione, saranno riportati:

- a) specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;
- b) corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e sulla base dei regolamenti interni dell'Ente, ovvero come stabilito nel precedente articolo 5;
- c) sconti da determinarsi normalmente nella misura massima prevista dalla legge e comunque non inferiori al 20% sull'onorario base e con un rimborso spese massimo del 30% dell'onorario scontato;
- d) previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;
- e) previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi **nei limiti previsti dalla normativa vigente;**
- f) previsione di clausole risolutive espresse;
- g) obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- h) clausole riferite alla capacità della prestazione.

ART. 10 RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

Relativamente agli argomenti delle disposizioni del presente Regolamento, e per tutto quanto attiene l'osservanza del medesimo che non si trovi stabilito o specificato in esso, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi, degli atti aventi valore di Legge e degli atti Amministrativi della Regione Campania, nonché dello Stato ove queste ultime disposizioni abbiano efficacia prevalente sulle prime e comunque diretta applicazione.

7 